



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTÀ'

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 –

AMBITO 23 - C.M. MIIC8A5005 – C.F. 85034200155 - c.u.f.e. UFD4WG - Tel. 02365831

website: <https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/>

segreteria@ic-martiridellaliberta.edu.it – miic8a5005@pec.istruzione.it - miic8a5005@istruzione.it

Circ. n°86

Sesto San Giovanni, 23 novembre 2021

Alle Famiglie degli alunni in sorveglianza con testing

Ai Docenti

Al Personale ATA

AL DSGA

Atti/Sito Web

OGGETTO: Nuove procedure in relazione al controllo di contatti di caso Covid-19

Si riportano di seguito le nuove disposizioni da attuare in merito a quanto in oggetto.

La Circolare ministeriale 0050079-DGPRES-P del 03/11/2021 ha disposto per chi – alunno o personale – venga classificato come contatto di caso, l'avvio di sorveglianza attiva con testing. Questa procedura prevede l'esecuzione di:

- Un tampone da eseguire al più presto o comunque entro le 48 h successive alla comunicazione di essere stati individuati come contatto di caso (detto T0)
- Un tampone da eseguire a distanza di 5 giorni dal precedente (detto T5)

Gli alunni che abbiano ricevuto comunicazione di essere contatto di caso a partire dall'8 novembre potranno pertanto rientrare a scuola esibendo il risultato di un tampone negativo (antigenico o molecolare) di quelli validi anche per il conseguimento della certificazione verde Covid-19 "Green Pass". Non sono ammessi tamponi "fai-da-te" o non validi ai fini della certificazione verde.

L'elenco dei punti tampone gratuiti per la scuola è scaricabile [da questo link](#).

L'esito negativo del tampone (T0 e poi T5) dovrà essere consegnato all'insegnante di classe al mattino.

L'insegnante ritirerà l'esito e annoterà in un elenco predisposto a questo scopo la data di effettuazione del

tampone (T0). Allo stesso modo, a 5 giorni di distanza dall'esecuzione del primo tampone, le famiglie avranno cura di far eseguire un secondo tampone (T5) e di consegnarne l'esito a scuola.

Se il risultato dei tamponi fosse POSITIVO, non sarà possibile rientrare a scuola e sarà necessario informare subito la scuola e il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. A solo titolo esemplificativo, questa dovrebbe essere la successione degli eventi:

- comunicazione di caso di contagio in data 9 novembre;
- esecuzione del tampone T0 al più presto (es. 11 novembre);
- rientro a scuola non appena si dispone di esito negativo;
- esecuzione di nuovo tampone T5 a distanza di 5 giorni (in questo esempio, il 16 novembre, anche al pomeriggio).
- prosecuzione della frequenza dal 17 novembre SOLO per gli alunni che consegnano l'esito del tampone T5.

Naturalmente le date si modificano di conseguenza se il tampone T0 viene eseguito successivamente (es. tampone T0 il 12; tampone T5 il 17).

Non sarà possibile entrare in ambiente scolastico **senza l'esito NEGATIVO di un tampone**. Non si potrà proseguire nella frequenza senza l'esito del tampone T5.

I soggetti che non eseguono i tamponi sono sottoposti a provvedimento di quarantena (se vaccinati possono rientrare dopo 7 giorni con tampone negativo; se NON vaccinati possono rientrare dopo 10 giorni con tampone negativo; se NON eseguono tampone, possono rientrare dopo 14 giorni).

Oltre all'esito del tampone negativo si richiede **SEMPRE** la consegna alla scuola di una comunicazione scritta e firmata relativa alla condizione di essere contatto di caso/disposizione di sorveglianza attiva.

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.”

Si allegano:

FAQ scuole ATS Milano

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Catia Di Gennaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93